

OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini
Responsabile Area Sostenibilità

2 Luglio 2018 / 77

andrea.gasperini@aiaf.it

Il 24 Maggio 2018, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di tre regolamenti finalizzati all'attuazione di diverse iniziative chiave annunciate nel mese di Marzo 2018 con l'Action Plan "Financing Sustainable Growth" che devono essere adottati dal Parlamento ed il Consiglio Europeo.

Tra questi la proposta di regolamento COM(2018)355 «Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks» indica che i fattori ESG devono essere considerati nel processo decisionale di investimento per rendere gli investimenti stessi più sostenibili tenendo conto anche delle emissioni dei gas ad effetto serra (GHG) per la valutazione dei quali vengono indicate diverse categorie di indici ed è stata introdotta una chiara distinzione tra i benchmark a basso impatto di carbonio e quelli a positivo impatto sul carbonio.

ACTION PLAN CE: NUOVI BENCHMARK LOW CARBON

Il 24 Maggio 2018, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di tre regolamenti finalizzati all'attuazione di diverse iniziative chiave annunciate nel mese di Marzo 2018 con l'Action Plan "[Financing Sustainable Growth](#)" che devono essere adottati dal Parlamento ed il Consiglio Europeo riferiti alla definizione di un framework per facilitare gli investimenti sostenibili, all'informativa relativa agli investimenti sostenibili, ai rischi di sostenibilità e la parziale modifica della direttiva (UE) 2016/2341 (IORP2) e l'integrazione del regolamento (UE) 2016/1011 con due nuovi parametri di benchmark low carbon e impatto positivo sul carbonio.

Queste proposte di regolamento sono parte di una più ampia iniziativa della Commissione sullo sviluppo sostenibile che pone le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) al centro del sistema finanziario per sostenere la trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare.

Per tutte e tre le proposte di regolamento è concesso un periodo di otto settimane dal 24 Maggio al 29 Luglio 2018 nel corso del quale ognuno può essere parte attiva del dibattito legislativo presentando le proprie osservazioni che, se conformi con le regole per i feedback ed i suggerimenti, verranno pubblicate sul sito web della Commissione.

3. Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 su parametri di benchmark low carbon e positivo impatto sul carbonio

La proposta di regolamento [COM\(2018\)355](#) indica che i fattori ESG dovrebbero essere considerati nel processo decisionale di investimento per rendere gli investimenti più sostenibili tenendo conto anche delle emissioni dei gas ad effetto serra per la valutazione delle quali sono state proposte diverse categorie di indici a basso tenore di carbonio.

Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento in assets a basse emissioni di carbonio e ricorre a benchmark specifici per fare riferimento o misurare la performance dei loro portafogli. Mentre alcuni parametri di

riferimento mirano a ridurre l'impronta di carbonio complessiva di un portafoglio di investimento standard, altri mirano a selezionare solo componenti che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dei 2°C previsto nell'Accordo sul clima di Parigi. Nonostante le differenze in termini di obiettivi e strategie, tutti questi benchmark sono comunemente accettati come benchmark a basse emissioni di carbonio.

Approcci divergenti rispetto le metodologie di benchmark determinano una frammentazione del mercato interno in quanto gli utilizzatori dei benchmark non hanno una chiara percezione sul fatto che un particolare indice di carbonio basso possa essere considerato un benchmark allineato all'obiettivo dei 2°C o semplicemente un parametro che mira a ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard.

È quindi necessario introdurre una chiara distinzione tra i benchmark a basso impatto di carbonio e quelli a positivo impatto sul carbonio. Mentre le attività sottostanti riferite ad un benchmark a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere selezionate con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio dell'indice del portafoglio rispetto all'indice padre, un indice di impatto positivo sul carbonio dovrebbe includere solo componenti i cui risparmi di emissioni superano le loro emissioni di carbonio.

Ogni società i cui assets sono selezionati con sottostanti rispetto ad un benchmark di impatto positivo dovrebbe risparmiare più emissioni di carbonio rispetto a quante ne produce e questo comporta un impatto positivo sull'ambiente. Gli asset manager e di portafoglio che affermano di perseguire una strategia di investimento compatibile con l'Accordo sul clima di Parigi dovrebbero pertanto utilizzare benchmark positivi sull'impatto del carbonio.

Articolo 1

Il paragrafo 1 introduce i punti 23a e 23b nel regolamento (UE) 2016/10111 per la definizioni di due nuove categorie di parametri di benchmark

(23a) "benchmark low carbon" le attività sottostanti, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), sono selezionate in modo che il portafoglio di riferimento risultante comporti minori emissioni di carbonio rispetto alle attività che comprendono un valore di benchmark standard ponderato per il capitale e che sono costruite conformemente alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

(23b) "benchmark di positivo impatto sul carbonio": le attività sottostanti, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo, sono selezionate in base al fatto che i loro risparmi di emissioni di carbonio superano l'impronta di carbonio dell'asset ed è costruito conformemente alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2.

Il paragrafo 2 modifica l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di Benchmark ("Trasparenza della metodologia") aggiungendo una nuova lettera d) all'elenco delle informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibile. In particolare, in base al nuovo obbligo, oltre alle altre informazioni già da divulgare, gli amministratori dei parametri di benchmark o di una famiglia di parametri di benchmark che perseguono o tengono conto degli obiettivi ESG dovrebbero fornire una spiegazione di come gli elementi chiave della metodologia riflettono i fattori ESG.

Il paragrafo 3 inserisce un nuovo capitolo 3a nel Titolo III del Regolamento di Benchmark che stabilisce un'unica disposizione (Articolo 19a) dove vengono indicati i requisiti

chiave applicabili alla metodologia per il benchmark low carbon o i positivi impatti sul carbonio (elencati in un nuovo allegato).

Il paragrafo 4 modifica l'Articolo 27 del Regolamento di benchmark introducendo un nuovo paragrafo volto a richiedere, per ciascun indice di benchmark o famiglia di parametri forniti che perseguono o tengono conto degli obiettivi ESG, che gli amministratori spieghino nella dichiarazione comparativa come i fattori ambientali, sociali e di governance sono riflessi per ogni benchmark o famiglia di benchmark forniti che perseguono o tengono in considerazione gli obiettivi ESG.

L'Articolo 1 introduce un nuovo Annex III al Regolamento di benchmark dove vengono definiti i requisiti fondamentali per la metodologia del benchmark low carbon e quello degli impatti positivi sul carbonio e vengono elencati gli elementi che gli amministratori devono divulgare e la procedura da seguire per modificare la loro metodologia per entrambi gli indici.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.